



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI
Del 17.05.2022	

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **17:02** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	Lugini	Gianpaolo	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Arcangeli	Federica	X	
	Tozzi	Gasperina	X	
	Di Natale	Simone	X	
	Cimei*	Chiara	X	
	Callipo	Salvatore	X	
	Ciccosanti	Luigi	X	
	De Luca	Rosa	X	
	Marcangeli	Loreto Alessandro		X
	Di Natale	Ilaria	X	
	D'Andrea	Federica	X	

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)
In carica: n. 12

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea la Sig.ra Chiara Cimei, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Consigliere Gianpaolo Lugini che provvede all'illustrazione della proposta di deliberazione. Seguono i seguenti interventi.

Il Consigliere Rosa de Luca dichiara di condividere l'iniziativa dell'amministrazione e annuncia il voto favorevole della minoranza. Chiede di coinvolgere l'opposizione nella trattazione delle scelte gestionali condivise con i comuni limitrofi, al fine di poter contribuire con il proprio apporto.

Il Consigliere Ilaria Di Natale sollecita le risposte alle interrogazioni trasmesse di recente all'amministrazione.

Il Sindaco Avv. Velia Nazzarro replica invitando il Consigliere a formulare richiesta di accesso agli atti presso gli uffici comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI”**

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0


La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 17:10



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, inoltre, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, è stato demandato alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, oltre all'istituzione o alla designazione degli enti di governo degli stessi, prevedendosi che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del citato articolo (art. 3 bis, co. 1 bis);

che in attuazione di quanto sopra, con Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha dettato nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già esercitate dall'Autorità d'Ambito di cui all'art. 7 della L.R. n. 45/2007, istituendo l'Ambito Territoriale Unico Regionale denominato "ATO Abruzzo" e l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), il cui Direttore Generale ha il compito, in particolare, di provvedere: a) all'affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio;

che con rispettive deliberazioni consiliari n.9 del 23.05.2014, n. 28 del 30.05.2014, n. 25 del 19.05.2014 e n. 23 del 20.05.2014, i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato lo schema di Convenzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.), trasmesso con nota della Regione Abruzzo-Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia-Commissario Unico Straordinario prot. n. 109267 del 17/4/2014;

Considerato:

che la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, in quanto, come previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, i Comuni che non attuano la raccolta differenziata secco/umido nelle percentuali prescritte dalla legge nazionale e regionale incorrono in sanzioni economiche al momento del conferimento a discarica;

che, nelle more dell'attivazione definitiva dell'AGIR, attesa la competenza dei comuni a garantire la continuità del servizio (cfr. nota dell'Avvocatura Regionale della Regione Abruzzo prot. n. 327131 PA61/18 del 22.11.2018, pubblicata all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/system/files/rifiuti/AGIR/nota-avvocatura%2022112018.pdf>, secondo cui *"...in base al contesto normativo generale vigente, pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni in materia di rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni conservano le proprie competenze in materia e quindi anche la legittimazione ad affidare il servizio, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria del settore fino alla completa organizzazione e funzionalità del nuovo regime"*) il convenzionamento tra Comuni costituisce una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;

Rilevato che le Amministrazioni comunali in epigrafe indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione del servizio comunale di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e che hanno infine raggiunto l'intesa per la gestione in forma associata mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 del suddetto servizio, anche sulla scorta della esperienza maturata in esecuzione della precedente convenzione per la gestione in forma associata della funzione di organizzazione e gestione del sistema locale di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, in scadenza il 15.05.2022;

Visto l'art. 30 del d.lgs. 267/2000 che stabilisce quanto segue:

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
- 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
- 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";*

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 16 articoli;

RITENUTO dover adottare la convenzione suindicata;

VISTO il parere favorevole reso dal revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, numero 3) del d.lgs. 267/2000, acquisito al prot. n. 3658 del 09.05.2022;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. Di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte del Servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
2. Di approvare lo Schema di convenzione per la gestione in forma associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte rubricata **“APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI”**, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. Di dare atto che la gestione del suddetto Servizio in forma associata diverrà operativa solo a seguito di sottoscrizione della Convenzione stessa da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti;
4. Di autorizzare, allo scopo di cui sopra, il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
5. Di demandare ai Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di propria competenza, per ogni successivo adempimento e/o provvedimento necessario a dare esecuzione alla presente deliberazione.
6. Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del T.U.E.L.


In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio
Arch. Carlo Amendola



In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



Allegato "A"

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

L'anno **2022** (duemilaventidue), il giorno (.....) del mese di,
nella residenza municipale del Comune di, tra i sotto elencati Enti:

- il **COMUNE DI CARSOLI** (AQ), con sede in Carsoli, Piazza della Libertà, n. 1, cod.fisc. 00217280668, rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Avv. Velia Nazzarro, cod.fisc. NZZVLE72C69A515T, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 8 del 28.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
- il **COMUNE DI ORICOLA** (AQ), con sede in Oricola alla Piazza Livio Laurenti s.n.c. cod.fisc. 00181950668, rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig. Antonio Paraninfi, cod.fisc. PRNNTN81A10A345X, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 4 del 01.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
- il **COMUNE DI ROCCA DI BOTTE** (AQ), con sede in Rocca di Botte alla Via delle Scuole, 2, cod.fisc. 00181800665, rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig. Fernando Antonio Marzolini, cod.fisc. MRZFNN40R02H399G, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 5 del dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI PERETO** (AQ), con sede in Pereto alla Via Corso Umberto I, n. 49, cod.fisc. 00181810664 rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig. Giacinto Sciò cod.fisc. SCIGNT60P18G449A, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 4 del 27.02.2017 dichiarata immediatamente eseguibile;

nel prosieguo denominati più semplicemente "Parti", viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da valere per ogni effetto di legge, con la quale si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, inoltre, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, è stato demandato alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, oltre all'istituzione o alla designazione degli enti di governo degli stessi, prevedendosi che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe

all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del citato articolo (art. 3 bis, co. 1 bis);

che in attuazione di quanto sopra, con Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha dettato nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già esercitate dall'Autorità d'Ambito di cui all'art. 7 della L.R. n. 45/2007, istituendo l'Ambito Territoriale Unico Regionale denominato "ATO Abruzzo" e l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), il cui Direttore Generale ha il compito, in particolare, di provvedere: a) all'affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio;

che con rispettive deliberazioni consiliari n.9 del 23.05.2014, n. 28 del 30.05.2014, n. 25 del 19.05.2014 e n. 23 del 20.05.2014, i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato lo schema di Convenzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.), trasmesso con nota della Regione Abruzzo-Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia-Commissario Unico Straordinario prot. n. 109267 del 17/4/2014;

che la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, in quanto, come previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, i Comuni che non attuano la raccolta differenziata secco/umido nelle percentuali prescritte dalla legge nazionale e regionale incorrono in sanzioni economiche al momento del conferimento a discarica;

che, nelle more dell'attivazione definitiva dell'AGIR, attesa la competenza dei comuni a garantire la continuità del servizio (cfr. nota dell'Avvocatura Regionale della Regione Abruzzo prot. n. 327131 PA61/18 del 22.11.2018, pubblicata all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/system/files/rifiuti/AGIR/nota-avvocatura%2022112018.pdf>, secondo cui *"...in base al contesto normativo generale vigente, pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni in materia di rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni conservano le proprie competenze in materia e quindi anche la legittimazione ad affidare il servizio, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria del settore fino alla completa organizzazione e funzionalità del nuovo regime"*) il convenzionamento tra Comuni costituisce una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;

che le Amministrazioni comunali in epigrafe indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione del servizio comunale di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e che hanno infine raggiunto l'intesa per la gestione in forma associata mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 del suddetto servizio, anche sulla scorta della esperienza maturata in esecuzione della precedente convenzione per la gestione in forma associata del servizio di organizzazione e gestione del sistema locale di

raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, in scadenza il 15.05.2022;

che l'art. 30 del d.lgs. 267/2000 stabilisce quanto segue:

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;

VISTO che con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Carsoli n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, del Consiglio Comunale di Oricola n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, del Consiglio Comunale di Rocca di Botte n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, e del Consiglio Comunale di Pereto n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, gli Enti firmatari hanno approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1) I Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte e Pereto, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti, il servizio comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con esclusione del solo servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche (al quale provvederà in proprio ciascun Ente, secondo le modalità ritenute più opportune), al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

2) Le Parti concordano che la necessità della gestione congiunta del servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nelle more della definitiva attivazione dell'ATO Abruzzo di cui alla L.R. n. 36/2013 e della relativa gestione, attinge il proprio fondamento:

a) Nella competenza in capo ai Comuni della materia afferente la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di

privativa ai sensi dell'art. 198, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, dovuta alla circostanza che non è stato ancora individuato il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 202, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

b) Nella consapevolezza che, in ogni caso, la gestione congiunta del servizio risponde alla necessità di realizzare economie di scala che razionalizzino le modalità di svolgimento delle prestazioni, abbattendo i costi e permettendo un più elevato grado di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

3l Comuni perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nella materia in questione. A tali fini l'Ufficio Associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede:

a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle amministrazioni;

b) allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;

c) allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

4 Resta in ogni caso salva la competenza dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) in ordine alle funzioni indicate dalla L.R. n. 36/2013 e s.m.i., nonché la competenza esclusiva di ogni singolo Comune relativamente alla determinazione delle tariffe TARI con riferimento al proprio territorio.

Art. 3 - Finalità

1. Il convenzionamento del servizio è finalizzato a:

- gestire e controllare efficacemente il territorio e di salvaguardare l'ambiente;
- migliorare la qualità del servizio erogato, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
- razionalizzare la spesa per la gestione del servizio;
- assicurare una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio;
- garantire l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio del servizio, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio del servizio;
- rafforzare e armonizzare i sistemi di coesione territoriale;
- uniformare il servizio rifiuti in modo da realizzare la qualità del servizio in maniera conforme e coerente con il quadrante n. 1 di cui alla Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

2. Periodicamente i Comuni convenzionati provvederanno a verificare l'andamento della gestione associata, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento ed efficientamento, secondo le indicazioni rese da ARERA nella citata Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif.

Art. 4 - Comune Capofila

1. Il Comune di Carsoli assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla Convenzione;
- presentare le eventuali richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali, restando inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa;

- gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione;
 - determinare l'ammontare dei costi di gestione direttamente riconducibili all'esercizio del servizio in forma associata, nonché di quei costi che l'Ente Capofila indirettamente sopporta in ragione dell'esercizio della medesimo servizio convenzionato, costi che vanno ripartiti tra i Comuni convenzionati con le modalità di cui al successivo art. 7. Su tale determinazione dei costi si basa la proposta, da parte Responsabile dell'Ufficio Associato- Referente dei Comuni, del piano annuale delle spese da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Sindaci.
2. Per l'espletamento delle attività di cui sopra, il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici, con il supporto delle strutture e degli uffici messi a disposizione dagli altri Comuni aderenti.

Art. 5 – Ufficio Associato intercomunale per la gestione associata del servizio – Responsabile dell'Ufficio/Referente dei Comuni

1. Presso il Comune Capofila è istituito l'Ufficio Associato preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle attività inerenti il servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con a capo un unico Responsabile dell'Ufficio, nominato dal Sindaco del Comune Capofila.
2. Spetterà all'Ufficio Associato, in particolare, la predisposizione del Capitolato e degli atti di gara finalizzati all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio. A tale riguardo, si prevede sin da ora che il Capitolato suddetto debba prevedere:
- 1) La previsione della risoluzione automatica dell'affidamento in caso di intervenuta individuazione del soggetto gestore da parte dell'Ente di governo dell'ATO competente o dal Prefetto di L'Aquila, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 150/2013, convertito in legge n. 15/2014, e salvo che l'Ente gestore individuato dall'ATO ovvero il Prefetto non ritengano di subentrare nel contratto medesimo;
 - 2) L'espletamento della gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la individuazione del soggetto cui affidare il servizio;
 - 3) L'effettuazione di tutte le attività di gara e la gestione delle eventuali fasi di contenzioso anche stragiudiziale che dovessero insorgere;
 - 4) L'effettuazione di tutte le attività successive alla gara e propedeutiche alla stipulazione del contratto di appalto;
 - 5) La stipulazione del contratto di appalto da parte del Comune Capofila (Comune di Carsoli) per la durata di anni 5 (cinque), salvo proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Associato specifica gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro, da realizzarsi sul territorio di tutti i Comuni associati. Egli è responsabile verso i Sindaci dei Comuni aderenti in ordine alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Associato esercita le funzioni organizzative e gestionali previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (AGIR, Regione, Provincia, Comuni, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.). Allo stesso è attribuita la responsabilità e la direzione del servizio associato di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché

ogni altro aspetto relativo alla gestione del personale. In particolare, è attribuita al medesimo la gestione tecnica ed amministrativa del servizio, inclusa l'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti degli altri Comuni aderenti, nei confronti dei quali svolge attività di coordinamento. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti, periodicamente ovvero quando ne ravvisi la necessità, presso la sede del Comune Capofila o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 6 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la "Consulta dei Sindaci", composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Convenzione o loro delegati, per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

2. La Consulta dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

3. La Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto da sottoporre ad approvazione.

4. Delle riunioni della Consulta dei Sindaci è redatto apposito verbale. A redigere il verbale delle riunioni è il Responsabile dell'Ufficio associato, che partecipa alle sedute con funzioni di segretario.

5. In particolare, compete alla Consulta dei Sindaci:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici per la gestione associata del servizio;
- proporre al Responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali, nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del servizio (criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile dell'Ufficio Associato;
- approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile dell'Ufficio Associato;
- vigilare e controllare sull'espletamento del servizio e verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al precedente art. 3;
- risolvere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti;
- approvare la Relazione annuale sulla gestione associata del servizio, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Associato, da comunicare ai singoli Consigli Comunali dei Comuni associati.

6. La Consulta si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di Convenzione a due Comuni, la Consulta è validamente costituita con l'intervento di tutti i membri aderenti e delibera all'unanimità dei presenti.

7. Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e

senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio Associato e i funzionari competenti di ciascun Comune aderente.

Art. 7 - Risorse finanziarie

1. I Comuni aderenti alla Convenzione, per finanziare le attività del servizio, stanziavano nei rispettivi bilanci la quota annuale ritenuta necessaria per lo svolgimento associato del servizio, il cui importo verrà definito annualmente dalla Consulta dei Sindaci e stanziata dai Consigli comunali in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

2. Tenuto conto delle indagini effettuate dai competenti tecnici comunali, si conviene che la spesa per la gestione associata del servizio sarà ripartita tra gli Enti convenzionati sulla base dei seguenti parametri:

a) Il quantitativo di rifiuti prodotti da ciascun Comune

convenzionato e raccolti nel rispettivo territorio secondo i dati all'uopo comunicati dal gestore della raccolta;

b) Il numero di utenze attive nel territorio comunale di ciascun Comune convenzionato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento,

e secondo il seguente algoritmo di calcolo:

$$Q_c = \left[\frac{(U_c \cdot 100)}{U_t} + \frac{(R_c \cdot 100)}{R_t} \right] / 2$$

SIMBOLO	DESCRIZIONE
U _c	utenze comune
U _t	utenze totali
R _c	∑ FSR + FO singolo Comune
R _t	∑ FSR + FO Totale Comuni
FS	frazione secca residua (indifferenziata) RSU
F	frazione organica RSU

Q_c = percentuale di ripartizione del costo di appalto per singolo comune

Le spese relative alla gestione del servizio dato in appalto sono fatturate dall'appaltatore ai singoli Comuni, sulla base dei criteri di cui sopra. I contributi di Enti pubblici e privati dovranno confluire entro il 15 di ciascun mese nelle casse del Comune capofila su apposito e specifico capitolo di bilancio, qualora non sia individuabile la quota di pertinenza di ciascun Comune.

Le spese generali del servizio (gestione, manutenzione, attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.) e le spese che indirettamente l'Ente Capofila ed i singoli Comuni sopportano in ragione dell'esercizio del servizio convenzionato, ivi incluse eventuali spese di personale, saranno ripartite come segue:

- Per il 50% in parti uguali tra i Comuni aderenti,
 - Per il restante 50% in base agli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
- e saranno rimborsate dai Comuni aderenti al Comune capofila previa rendicontazione annuale predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Associato e approvata dalla Consulta dei Sindaci.

3. È compito e responsabilità del Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere, in sede di predisposizione del Bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni associati.
4. Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.
5. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

Art. 8 - Dotazione organica (risorse umane)

1. Gli Enti convenzionati si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dal Responsabile dell'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci.
2. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato mantiene il rapporto organico e di dipendenza con l'Amministrazione di appartenenza. Il detto personale è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della Convenzione.
3. Le spese di retribuzione del personale impiegato nell'esercizio del servizio associato saranno a carico di ciascun Comune di appartenenza e saranno da questo corrisposte direttamente nell'importo di rispettivo inquadramento, compresa la quota relativa alle risorse decentrate e la quota relativa al lavoro straordinario.
4. Ai fini delle certificazioni di legge (es. conto annuale, Corte dei conti, Inail, Inps, Inpdap, etc.) la competenza è di norma attribuita al Comune di appartenenza, salvo adempimenti specifici in capo al Comune Capo Convenzione.

Art. 9 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

1. I beni strumentali all'esercizio del servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente Convenzione, restano di loro esclusiva proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte dell'Ufficio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente Convenzione.
2. L'acquisto di nuovi beni per il servizio associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio associato, e potrà essere effettuato sia pro-quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte dell'Ufficio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.
3. Ove i beni siano acquistati pro-quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli, in caso di scioglimento della Convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al servizio associato per l'acquisto degli stessi.
4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla sua materiale sottoscrizione da parte dell'Ente capofila (comune di Carsoli) e avrà scadenza coincidente con la scadenza naturale del contratto di affidamento al gestore del servizio individuato ai sensi del precedente articolo 5, comma 2.

2. La Convenzione potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata, previa apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti aderenti.

3. Ogni modifica o integrazione, non meramente formale, che si rendesse necessaria prima della scadenza, dovrà essere approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

4. Al termine di ciascun anno, la Consulta dei Sindaci valuterà l'efficienza e l'economicità del servizio associato per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.

Art. 11 - Scioglimento e recesso

1. La Convenzione non può essere sciolta e viene meno solo alla scadenza dell'affidamento del servizio come disposta dal precedente art. 5, comma 2.

2. Il recesso non è consentito.

Art. 12 - Comune inadempiente

1. Il Comune aderente che si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto risponde in via esclusiva delle proprie inadempienze nei confronti della ditta appaltatrice e degli eventuali danni prodotti agli altri comuni aderenti in ragione dell'inadempimento.

Art. 13 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Consulta dei Sindaci.

2. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione si intende devoluta al Giudice Amministrativo.

Art. 14 - Ammissione di nuovi Comuni o Enti

1. Non è ammessa l'adesione successiva da parte di altri e nuovi Enti.

Art. 15 - Registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti aderenti.

Art. 16 - Disposizioni finali - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Consulta dei Sindaci, con adozione, se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, nonché le norme del Codice Civile in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie e regolamentari.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Li,_____.

Il Sindaco del Comune di Carsoli

Il Sindaco del Comune di Oricola

Il Sindaco del Comune di Rocca di Botte

Il Sindaco del Comune di Pereto

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: sig.ra Chiara Cimei

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 19/05/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 19/05/2022

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
.....